

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI AFRAGOLA

R.G. 997bis/2011

CASTALDO s.p.a.

E

PROVINCIA DI NAPOLI

Verbale di udienza del giorno 30 novembre 2012

davanti al giudice dr. Giuliano Tartaglione

E' comparso per parte opponente l'avvocato Antonio Ausiello, il quale si riporta al ricorso di cui chiede l'accoglimento; chiede l'attribuzione delle spese. L'avvocato Ausiello deduce che la notifica del verbale di contestazione è stato consegnato a persona diversa dal legale rappresentante dell'opposta presso la sede della Polizia Provinciale di Napoli.

E' comparso per parte opposta l'avvocato Maurizio Marsico, il quale si riporta alla memoria insistendo per il rigetto.

Il giudice, letto l'art. 429 c.p.c., dopo la discussione orale, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della motivazione.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Afragola
in composizione monocratica, in persona del dott. Giuliano Tartaglione,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 997bis/2011 R.G.Cont. e vertente

TRA

CASTALDO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
con sede in Acerra (NA) alla Zona Asi Contrada Pantano, elettivamente
domiciliata in Afragola (NA) alla Via Milano n. 16 presso lo studio
dell'avvocato Domenico Castaldo, rappresentata e difesa dall'avvocato
Antonio Ausiello in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

PROVINCIA DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Matteotti n. 1,
rappresentata e difesa dagli avvocati Nicoletta Urciuolo e Maurizio
Massimo Marsico in virtù di procura generali alle liti per notaio
Malatesta Laurini del 14.3.2011 rep. 32718, racc. 8692

RESISTENTE

Oggetto: opposizione avverso sanzioni amministrative in materia di
rifiuti

Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 19.12.2011 la sopra epigrafata

ricorrente deduceva di aver ricevuto un'ordinanza ingiunzione, emessa dalla Provincia di Napoli con determinazione n. 10553/2011 (sulla scorta del verbale n. 227 del 26.1.2007), di pagamento di € 9.305,00 per la violazione degli artt. 15 e 52 co. 3 del dlgs. 22/1997, per l'incompletezza dei dati del formulario di identificazione dei rifiuti non pericolosi trasportati, precisamente per la mancata indicazione - nei formulari - del peso in partenza dei rifiuti. Proponeva, quindi, opposizione eccependo: 1) la violazione dell'articolo 14 comma 2 l. 689/1981 perché il verbale di accertamento e contestazione non era mai stato notificato alla società opponente con la conseguente perenzione del termine di 90 giorni previsto nella norma; 2) la prescrizione della pretesa ingiunta; 3) la violazione dell'art. 9 l. 689/1981; 4) la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 15 comma 1 dlgs. 22/97 in relazione all'articolo 52 comma 4 dlgs. 22/97, atteso che all'epoca della violazione il dettato normativo, formato dal dlgs. 22/97, dal D.M. 145/1998 e dalla circolare del Ministero del 4.8.1998, non prevedeva l'obbligatorietà dell'indicazione, nei formulari, del peso dei rifiuti in partenza; 5) l'applicabilità, nella fattispecie, del quarto comma dell'articolo 52 e, pertanto, della sanzione nel minimo edittale, stante la buona fede del ricorrente e la ricostruibilità *aliunde* dell'informazione relativa al peso dei rifiuti trasportati, in particolare per l'utilizzo degli automezzi 'a pieno carico'; 6) la violazione dell'articolo 11 l. 689/1981 per l'applicazione di una sanzione per ogni formulario rinvenuto. Chiedeva, in via preliminare, sospendersi l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'opposta ordinanza o, in subordine, per la determinazione della sanzione nel minimo edittale per un'unica sanzione.

Fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 4.7.2012, si costituiva la Provincia di Napoli, che contestava gli avversi assunti; all'odierna udienza la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione (art. 6 dlgs. 150/2011 ed art. 429 c.p.c.).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso è fondato; pertanto, l'opposizione va accolta. E' noto che l'articolo 14 l. 689/1981 rimanda, per le modalità della notificazione della contestazione dell'illecito, alle forme previste dal codice di procedura civile (cfr. comma 4), cioè dagli articoli 136 e ss. e precipuamente dall'articolo 145 c.p.c. nel caso in cui destinatario della stessa sia una persona giuridica. Ciò che conta è che la notificazione venga eseguita nei confronti del vero destinatario: si è così ritenuta nulla la notifica di un'infrazione all'autore della violazione, in tema di trasporto di prodotti della pesca, eseguita a mani del trasportatore che eseguiva il servizio in favore della società committente cui la notifica era destinata e che l'aveva ricevuta sottoscrivendo la relata 'anche per conto della società medesima' (Cass. n. 15104/2010).

Nel caso di specie è incontestato che il verbale di accertamento e contestazione sia stato notificato al sig. Mosca Ferdinando, autore materiale dell'illecito, ma tale notifica non estende i suoi effetti alla Castaldo s.p.a., in quanto, come si evince dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, la contestazione va fatta sia nei confronti del trasgressore, sia nei confronti della persona obbligata in solido al pagamento della sanzione. Un'unica notifica è sufficiente soltanto nel caso in cui trasgressore e legale rappresentante della persona giuridica coincidano (cfr. Cass. n. 4172 del 1994), ma tale evenienza non si è verificata nel

caso di specie, perché il Mosca non è il legale rappresentante dell'opponente (circostanza pacifica) e nessuna ordinanza è stata, poi, emessa nei suoi confronti.

La notifica del verbale di accertamento nei confronti della Castaldo s.p.a., invece, non è stata effettuata presso la sede legale della ricorrente, né al suo rappresentante legale. Essa è stata, infatti, eseguita a Ferdinando Mosca presso la sede della Polizia Provinciale di Napoli in Via Pietravalle n. 26.

Secondo la tesi della Provincia, tale notifica sarebbe valida ed opponibile alla Castaldo, in quanto il Mosca si sarebbe qualificato come delegato della ricorrente alla gestione dei rifiuti.

La tesi non è condivisibile, perché l'art. 145 c.p.c. detta regole precise per la notifica alle persone giuridiche, notifica che deve essere effettuata o presso la sede della destinataria (al rappresentante o a persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, a persona addetta alla sede) oppure nei confronti del suo rappresentante legale a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c..

La Provincia ha invece effettuato la notificazione presso la sede della Polizia Provinciale nelle mani di un dipendente della Castaldo s.p.a., che non risulta avere la qualifica di rappresentante legale della medesima.

Pertanto, la notifica in esame è nulla per violazione di quanto previsto dall'art. 145 c.p.c. (sulla nullità della notificazione alla persona giuridica, in quanto eseguita in luogo diverso dalla sua sede legale o effettiva, cfr. Cass. n. 2678/1998). Né si può sostenere che si è verificata una sanatoria della nullità, perché non risulta che la Castaldo abbia partecipato al procedimento amministrativo previsto dalla legge n. 689 del 1981, producendo scritti difensivi o chiedendo di

essere ascoltata.

La nullità della notificazione determina il mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dalla legge, con conseguente estinzione del potere sanzionatorio nei confronti della Castaldo (cfr. ultimo comma del già citato art. 14 della legge 689 del 1981).

L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superflua l'analisi delle altre doglianze.

In conclusione, stante la fondatezza dell'opposizione, l'ordinanza ingiunzione n. 10553 del 25.10.2011 deve essere annullata nei confronti della Castaldo s.p.a..

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in mancanza di apposita nota, come da dispositivo, tenuto conto dei criteri stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2012, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria e di una fase decisoria caratterizzata dalla discussione orale delle questioni (in merito all'applicazione del Decreto n. 140 del 2012 alla presente liquidazione, cfr. art. 41 del decreto medesimo, nonché Cass. sez. un. 17406 del 2012).

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Afragola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società Castaldo avverso l'ordinanza ingiunzione emessa il 25.10.2011 (determinazione n. 10553), ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) annulla l'ordinanza ingiunzione n. 10553, emessa dalla provincia di Napoli in data 25.10.2011, nella parte in cui applica la sanzione amministrativa alla Castaldo s.p.a.;
- b) condanna la Provincia di Napoli, in persona del legale

rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
ricorrente delle spese processuali che liquida in
complessivi **€ 1.614,00** di cui € 1.400,00 per compensi ed
€ 214,00 per spese vive, oltre IVA e Cpa, come per legge,
con attribuzione all'avvocato Antonio Ausiello, dichiaratosi
antistatario.

Il Giudice
dott. Giuliano Tartaglione

